

Motherhood Surrogacy: Progress or Exploitation?

By Hemion Braho¹ PhD

Abstract

Motherhood surrogacy is almost considered as a new way to born next to natural born, adoption and IVF treatments. If the other practices are accepted by the social and scientific community, the motherhood surrogacy brings some problems, especially on a social point of view. This happens because of the big sufferance of the women involved in this practice and because of the social distortion of this practice transforming the traditional family structures and bringing social, legal and healthy problems for the persons involved. The aim of this work is to study this phenomenon also on the interest point of view in which feminism and religious position are united.

1. Introduzione

La maternità surrogata, è una tematica molto attuale e si vede anche dai casi riportati dai media che tocca anche i dibattiti quotidiani. Emblematico il caso dell'Inghilterra che a inizio febbraio 2015 ha dato il via libera ai bimbi con tre genitori; di norma dua madri e un padre, si sostiene allo scopo di evitare la trasmissione di malattie genetiche¹.

In ogni caso l'argomento in questione ha bisogno di chiarezza sotto il profilo del linguaggio utilizzato da un lato e dell'analisi delle fattispecie che si offrono alla prassi dall'altro. Tale pratica si è molto sviluppata e articolata nel corso del tempo. Sotto l'aspetto linguistico ci si imbatte in una terminologia non univoca. Si parla di:

1. maternità per sostituzione;
2. maternità surrogata;
3. maternità su commissione;
4. locazione o affitto d'utero;
5. maternità su procura.

2. Fattispecie di Maternità Surrogata

Passando all'analisi dei diversi casi di surrogazione di maternità, possiamo individuare quattro possibilità diverse di realizzazione, ed un'ulteriore articolazione di una di esse in base alle differenti modalità realizzative:

1) La prima possibilità riguarda la circostanza della madre surrogante che, impossibilitata per patologie strettamente collegate all'apparato genitale o a causa di altre malattie ad affrontare una gravidanza potenzialmente rischiosa, ricorre alla cosiddetta "locazione o affitto d'utero". In tal modo la coppia feconda si rivolge ad una terza donna, detta madre surrogata, perché porti avanti la gravidanza: l'embrione, fecondato in vitro con i gameti dei richiedenti, viene successivamente

¹ La c.d. Camera dei Comuni ha approvato la nuova legge a grande maggioranza, con 382 voti a favore e 128 contrari. Il provvedimento, prima di diventare operativo, dovrà passare anche alla Camera dei Lord: in tal caso, probabilmente a partire dall'anno prossimo, nel Regno Unito potrebbe nascere il primo bambino con tre genitori. Va detto che la madre donatrice non avrà alcun diritto sul nascituro, e rimarrà anonima, quindi non sono previste famiglie tri-parentali.

trasferito nell'utero della donna disponibile alla gestazione.

2) Abbiamo poi una seconda possibilità, in cui la madre surrogante non è in grado né di portare avanti la gravidanza in prima persona né di mettere a disposizione il proprio ovulo. In questo caso la fecondazione artificiale della madre surrogata avviene mediante l'inseminazione, conseguita per mezzo dell'introduzione del liquido seminale direttamente nella cavità uterina, permettendo tra l'altro la formazione dello zigote nel suo ambiente naturale (fecondazione in vivo). Si profila in questo caso la maternità surrogata propriamente detta.

3) Nella terza ipotesi l'ovulo appartiene alla madre surrogata e la fecondazione avviene in vitro. Si prefigurano questa volta tre possibilità per l'impianto dell'embrione:

- un primo caso in cui esso viene impiantato nell'utero della madre surrogata, la quale diventa successivamente madre sociale del bambino essendo stata anche madre gestante, ma non genetica perché l'ovulo è di un'altra donna. In questa occasione si profila solamente una donazione di ovociti, che molti studiosi non includono fra le ipotesi di maternità surrogata per l'apporto minimo della madre surrogata che si limita a fornire solamente il materiale genetico (ovulo). Per avere però un quadro completo della situazione, questa possibilità verrà fatta rientrare in pieno fra le ipotesi di maternità surrogata per l'apporto decisivo offerto dalla madre surrogata, la quale determina le caratteristiche genetiche del bambino.

- nel secondo caso l'embrione viene impiantato nella stessa madre surrogata. Tale caso assomiglia molto alla seconda ipotesi dell'inseminazione in vivo della madre surrogata, ma c'è in questa volta la scissione tra fecondazione e impianto; alla base di tale decisione possono esserci diverse ragioni, tra le quali, ad esempio, la possibilità della diagnosi preimpianto al fine di evitare possibili patologie.

- infine, si può avere un'ultima possibilità in cui l'embrione viene impiantato nell'utero di una terza donna, che non è né colei che ha prestato l'ovulo né colei che di seguito diventerà madre sociale. In questo caso si ha addirittura la triplicazione della figura materna.

4) In tutte le precedenti ipotesi, ma non nell'ultima, il bambino risulta avere sempre un legame genetico con la coppia committente almeno con il padre; l'ultima possibilità riguarda invece il caso nel quale vi sia solo un legame giuridico tra il bambino ed i partners committenti. Legame fissato in un contratto, mentre il materiale biologico viene fornito da donatori esterni alle persone che poi verranno ad occuparsi concretamente del bambino. Quest'ultimo caso presenta un legame genitori-figlio totalmente fondato su base volontaristica, ponendo anche serie difficoltà teoriche nella distinzione fra questa ipotesi e quella dell'adozione, poiché la surrogazione riguarda sia la paternità, sia la maternità allorché la gestante sostitutiva si vede trasferire in utero un embrione (o viene artificialmente fecondata con materiale genetico maschile e femminile interamente non proveniente dai partners della coppia che intendono divenire genitori del nascituro).

Riassumendo, si può avere quindi una madre giuridica, nella misura in cui tra la donna e il figlio sia sorto uno *iuris vinculum*, uterina (o portante), in riferimento alla donna che porta avanti la gravidanza; genetica, in riferimento alla donna che offre il proprio ovulo; sociale, qualora la donna abbia o eserciti di fatto la potestà genitoriale sul figlio.

3. Alcuni Casi di Giurisprudenza

Guardando alla giurisprudenza i giudici hanno avuto continuamente casi difficili da trattare. Prendendo come esempio gli Stati Uniti d'America, il caso certamente più noto in materia è il caso "Baby M."² esaminato dalla *Superior Court of New Jersey* che, al contrario della *High Court*

² Nella fattispecie, la madre surrogante era affetta da una malattia che le permetteva di concepire, ma non di portare termine la gravidanza. La coppia si rivolse ad un centro di cura della sterilità che trovò una donna disposta a farsi inseminare dal marito della coppia e a portare a termine la gravidanza per conto dei predetti coniugi. Tra il padre biologico e la donna surrogata fu concluso un vero e proprio contratto molto

inglese, affronta nei dettagli la validità o meno del contratto di maternità surrogata.

Sul caso vi fu una forte battaglia legale e risulta interessante studiare le motivazioni tramite le quali la Corte rigetta tutte le eccezioni contrarie al contratto di maternità surrogata, riconoscendone così implicitamente l'efficacia. Riguardo la protezione della bambina, i giudici riconobbero che l'esecuzione in forma specifica del contratto, potesse creare i presupposti per la realizzazione del miglior interesse della bambina; riguardo al pericolo di sfruttamento della madre surrogata, viene rilevata la possibilità da parte della donna di consultarsi preventivamente con degli esperti e la possibilità stessa di rinunciare al contratto fino al momento del concepimento; per ciò che concerne l'affermazione di principio secondo cui la procreazione scambiata per denaro offenderebbe la dignità umana, la Corte sostenne che la donna viene pagata per la sua disponibilità ad essere inseminata e non per la cessione di un bambino già suo.

Giunti in appello tali argomentazioni vennero ribaltate dalla *Supreme Court of New Jersey*, che dichiarò nullo il contratto di maternità surrogata. Innanzitutto, secondo tale Corte, il pagamento qualificato come “ricompensa per i servizi e per le spese”, si sostenne che nascondesse un vero e proprio pagamento effettuato per la cessione della bambina. La conseguenza è, in primo luogo, l'inaccettabile obbligo per la madre di cedere il bambino e i propri diritti parentali in cambio di denaro; in secondo luogo, venendo affidati al solo padre tutti i diritti parentali, viene violato il principio secondo cui l'affidamento viene determinato in base al “miglior interesse del minore”; infine, la *Supreme Court* rileva una violazione dell'ordine pubblico sotto un duplice profilo, dato che da un lato venne eluso tramite un accordo privato la legge sull'adozione e, dall'altro, il pagamento alla base dell'accordo di maternità surrogata eluse il divieto di corresponsione di denaro in relazione all'adozione. Così, la *Supreme Court* del New Jersey decise tale controversia nel “*best interest of the child*” affidando la bambina comunque al padre biologico e sua moglie, pervenendo in questo modo alle medesime conclusioni della *Superior Court*, nonostante vi sia stato un orientamento opposto riguardo la validità del contratto di surrogazione di maternità (E. Falletti, 2007, 98; I. Corti, 2000, 111; M. B. Whitehead, L. Schwartz, 1989, 56; M. Sandel, 2010, 110; M.C. De Tommasi, 2010, 258).

Questa decisione funse da apripista per altre decisioni in favore della pratica della surrogazione materna come il celebre caso *Johnson v. Calvert*, la *Supreme Court of California*, il 20 ottobre del 1993 (C. Shalev, 1989, 5); ha ritenuto che il contratto di maternità surrogata non fosse contrario all'ordine pubblico, né comportasse una preventiva e illecita rinuncia della madre gestazionale ai propri diritti genitoriali, considerando quale vera madre del bambino “*the person who intended to procreate*”. E ancora, se la giurisprudenza del Michigan appare ritenere illegittimo il contratto di maternità surrogata, perché lesivo di diversi aspetti della legge in tema di adozione (*Doe v. Kelly* e *Sirkowky v. Appleyard*)³; nel Kentucky questo tipo di accordi hanno ricevuto un giudizio di piena

dettagliato, che prevedeva nei suoi tratti essenziali la consegna del nascituro da parte della madre surrogata al padre biologico a fronte di un cospicuo corrispettivo. Dopo diversi tentativi, nel luglio del 1985 la donna surrogata concepì, dando alla luce il 27 marzo 1986 ad una bambina. Da subito la donna mostrò grosse difficoltà a separarsi dalla bambina e dopo un breve periodo in cui le venne concesso l'affidamento la bambina dalla coppia surrogante, la madre surrogata giunse alla conclusione di non separarsene portandola con sé in un diverso Stato americano. Fu così che la coppia decise di adire alla Corte Superiore del New Jersey, ottenendo inizialmente un provvedimento tramite il quale la bambina venne temporaneamente affidata al padre biologico e sua moglie, nonostante la persistente volontà contraria della madre surrogata. Di seguito la stessa Corte da ragione in modo definitivo alla coppia surrogante e alle loro aspettative di vedere realizzato il proprio desiderio di filiazione, riconoscendo piena validità al contratto di surrogazione di maternità in essere e rigettando nello stesso momento tutte le eccezioni contrarie. Avverso a tale decisione, la madre surrogata rivolge appello alla Corte Suprema del New Jersey, che con sentenza del 3 febbraio 1988, aderisce nell'interesse della bambina alle conclusioni della Corte Superiore affidando la bambina al padre biologico, ribaltando però, l'interpretazione data al contratto di maternità surrogata giudicandolo nullo.

³ I due casi sono rispettivamente del 1981 e del 1985 decisi dal *Michigan Court of Appeals*.

legittimità (*Surrogate Parenting Assos. v. Commonwealth ex rel. Armstrong*)⁴.

Il caso forse più controverso ha luogo nel 1998 sempre in California, nella questione denominata *In re marriage of Buzzanca*. In questo caso i coniugi Buzzanca, impossibilitati ad avere figli, si rivolgono ad un centro specializzato il quale offre loro un embrione già fecondato, con materiale genetico di donatori anonimi. Gli stessi coniugi trovano anche una donna, che dietro compenso, si offre per la gestazione di questo embrione. Durante la gravidanza, la coppia entra in crisi e i coniugi Buzzanca avviano e concludono la pratica di divorzio già prima della nascita della bambina. La conseguenza fu che nessuno dei coniugi Buzzanca voleva assumersi la responsabilità della bambina nata, tanto da avviare un giudizio, nella paradossale situazione di una bambina teoricamente figlia di cinque genitori (i donatori anonimi che hanno formato l'embrione, la madre surrogata che portò a termine la gravidanza e i genitori surroganti che hanno avviato la pratica della surrogazione), ma non voluta da nessuno. Ciò che contribuì a rendere davvero unico tale caso fu la *Superior Court of California*, che applicando in modo rigoroso la legge, dichiarò la bambina figlia di “nessuno”. Infatti, esclusi dal giudizio i donatori anonimi, la madre surrogata non poteva essere dichiarata madre, in quanto la stessa si era impegnata solo per la gravidanza; la madre surrogante allo stesso modo non poteva essere dichiarata genitore in quanto non aveva offerto, né il proprio ovulo e né aveva portato avanti la gravidanza in prima persona e lo stesso ragionamento veniva applicato anche al padre estraneo geneticamente rispetto alla bambina nata e di conseguenza esonerato da qualsiasi obbligo di mantenimento nei confronti della stessa.

Giunti in appello, la *California Court of Appeal for the Fourth Appellate District* rigettò la precedente impostazione della *Superior Court* stabilendo che “*the intended parents are the lawful parents of the child*”, facendo derivare da questo principio anche la “responsabilità” di genitori con tutti i doveri conseguenti verso la bambina. In questo modo la Corte obbligò i genitori surroganti al mantenimento della bambina, ristabilendo un rapporto più giusto nei suoi confronti, anche se il tutto avviene forzando la legge e paradossalmente la volontà della coppia surrogante, che proprio in base alla volontà iniziale, espressa nel contratto, vengono dichiarati come “genitori intenzionali” (*intended parents*) (S. Katz, J. Eekelaar, M. Maclean, 2000, 156; A. Diurni, 2011, 1403 ss.)

Il 5 gennaio del 2011, la stessa *Supreme Court of Connecticut*, in caso simile di una coppia omosessuale maschile contro una donna surrogata, si spinge ancora oltre, approvando come fatto in precedenza l'accordo di maternità surrogata gestazionale, ma decretando altresì, che i contratti ad essa relativi costituissero il quarto modo per diventare genitori in Connecticut accanto al concepimento, l'adozione e l'inseminazione artificiale. La Corte ha anche stabilito che la madre surrogata gestazionale (colei che offre solo l'utero e non l'ovulo) non ha alcun diritto ad essere madre del bambino, dato che lo porta in grembo al fine di cederlo agli aspiranti genitori, non potendo pretendere alcuna relazione con esso. Così facendo la Corte ha di fatto dichiarato la donna che si occupa della delicata fase della gravidanza come una semplice incubatrice umana, la quale ha diritto a ricevere solo il corrispettivo, qualora sia previsto dal contratto⁵.

In ambito di Unione Europea vi è stato di recente il caso “*S.H. et al. vs Austria*”, deciso il 1° aprile 2010, del quale è stata chiamata a decidere la Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo⁶.

⁴ Il caso è del 1986 deciso dal *Kentucky Supreme Court*.

⁵ <http://www.selectsurrogate.com/surrogacy-laws-by-state.html>

⁶ *European Court of Human Rights – First Section. Case S.H. et al. vs Austria. (01-04- 2010; Application no. 57813/00)* (<http://www.teutas.it/giurisprudenza/corte-europea-diritti-umani/768-european-court-for-human-rights-first-section-case-sh-and-others-vs-austria-1-april-2010.html>) La Corte Europea ha preso in esame due casi relativi a due coppie di coniugi. Uno riguardava una coppia che per avere un figlio con le tecniche di PMA eterologa, avrebbe dovuto ricorrere alla fecondazione in vitro di un ovulo con lo sperma di un terzo donatore; l'altro, invece, una coppia che per avere un figlio con le tecniche di PMA eterologa, avrebbe dovuto ricorrere alla donazione di ovuli. In entrambi i casi la legge austriaca poneva un divieto, perciò i ricorrenti dopo aver

Oggetto della decisione è stata la legge austriaca sulla PMA in vigore dal 1° luglio 1992⁷ sia nella parte in cui proibisce la fecondazione artificiale eterologa “in vivo” e “in vitro” per parte femminile, sia nella parte che vieta la fecondazione eterologa “in vitro” per parte maschile. Secondo la normativa austriaca, agli articoli 2 e 3⁸, è ammessa soltanto la fecondazione artificiale omologa con l'unica eccezione della fecondazione intracorporea per la quale è consentita il liquido seminale di un terzo donatore. La Corte Europea di Strasburgo ha condannato in primo grado l'Austria per violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) e dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali). Il ragionamento della Corte può riassumersi in due punti: da un lato, nella violazione del principio di uguaglianza tra coppie che non possono avere figli e, dall'altro, nell'esistenza dell'adozione e di legami familiari “atipici” che impedirebbero di ravvisare ostacoli per accogliere anche legami familiari derivanti dalle tecniche di procreazione artificiale eterologa.

Questa decisione ha sollevato molte critiche, prima di tutto perché condannando l'Austria in materia di eterologa e ribaltando addirittura un giudizio della stessa Corte Costituzionale austriaca, la Corte di Strasburgo è sembrata voler limitare la discrezionalità che gli Stati dell'UE dovrebbero avere nella regolamentazione di materie delicate come i rapporti familiari e filiazione. Oltre a ciò, è sembrato che i giudici di Strasburgo abbiano tenuto in scarsa considerazione i principi ispiratori della legge austriaca in materia di fecondazione artificiale eterologa, ovverosia il controllo sulla possibile creazione di embrioni in sovrannumero e la tutela del futuro nascituro evitando la creazione di c.d. parentele “anomale” create dalla dissociazione delle figure parentali. Infine, la Corte Europea ha voluto parificare procreazione naturale ed artificiale non tenendo conto di una risoluzione del Parlamento Europeo del 1989 dove al punto 10 la fecondazione eterologa viene giudicata come “non auspicabile”⁹ perché mette in pericolo l'identità psicologica, esistenziale e genetica del nascituro (A. Diurni, 2011, 409; L. D'Avack, 2009, 42; G. Ferrando, 1989, 1049; M. Casini, 2011, 19; M. Casini, 2011, 77; M. Dell'Utri, 2011, 386).

Avverso a tale decisione l'Austria propose ricorso alla *Grand Chambre*, la quale il 3 novembre del 2011¹⁰, ha sentenziato in maniera diametralmente opposta rispetto ai giudici di primo grado. Il collegio di Strasburgo della *Grand Chambre* ha ribadito il margine di discrezionalità che spetta ad ogni Stato membro dell'Unione Europea sul tema, ricordando anche la voluta mancanza di una disciplina unitaria a livello europeo in materia di procreazione artificiale omologa ed eterologa; la Corte ha voluto escludere chiaramente un obbligo positivo verso lo Stato austriaco a prevedere

esperito tutte le vie giudiziarie nazionale, fino alla Corte Costituzionale austriaca, si rivolgono alle Corti sopranazionali.

⁷ Legge austriaca n° 293 del 1° luglio 1992 sulla PMA (Legge federale di introduzione di norme sulla procreazione medicalmente assistita – legge sulla riproduzione assistita – nonché riforma del codice civile, della legge sul matrimonio e della norma di giurisdizione) - *Bundesgesetz mit dem Regelungen über die medizinisch Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz – FMedG)*.

⁸ L'art. 2 afferma: “1. La riproduzione assistita è consentita solamente all'interno del matrimonio o di un analogo rapporto di convivenza. 2. È inoltre consentita esclusivamente se in base alle conoscenze scientifiche ed all'esperienza sono fallite o non hanno alcuna prospettiva di successo, tutte le altre terapie possibili ed accettabili.” L'art 3 prosegue affermando: “1. Possono essere utilizzati per la riproduzione assistita esclusivamente ovociti e spermatozoi del coniuge o del convivente. 2. Se il seme del coniuge o del convivente non ha capacità procreativa, per il metodo di cui all'art 1, secondo comma n. 1, può essere utilizzato il seme di un terzo. 3. Ovociti e cellule in grado di svilupparsi possono essere utilizzati esclusivamente dalla donna dalla quale provengono”.

⁹ Parlamento Europeo, *Risoluzione (Doc. A2-372/88) sui problemi etici e giuridici della procreazione artificiale umana*, in “Medicina e morale”, 1989, p. 587 ss.

¹⁰ *Grand Chamber - Case of s.b. and others v. Austria* - (Application n°. 57813/00) - STRASBOURG - 3 November 2011.

l'accesso alle tecniche di fecondazione eterologa. Per di più, i giudici della *Grand Chambre* hanno escluso la violazione degli articoli 8 e 14 della CEDU da parte dell'Austria, giustificando le limitazioni come ragionevoli in base agli interessi che il parlamento austriaco ha voluto tutelare, come l'esclusione di legami familiari inusuali, in riferimento alla creazione di più madri, o l'evitare lo sfruttamento commerciale di donne presumibilmente svantaggiate; ragioni queste fra l'altro esposte chiaramente nella decisione sul caso della Corte Costituzionale austriaca, ribaltata poi in primo grado dalla Corte Europea dei Dritti dell'Uomo. Infine, la Corte ha escluso l'equiparazione fra le tecniche di procreazione artificiale e l'adozione, sottolineando le nette differenze che si creano nella dissociazione dei rapporti fra madre genetica e madre uterina, rispetto a quelli che si determinano con l'adozione.

Con la decisione della *Grand Chamber* si completa il quadro delle più importanti decisioni a livello mondiale fino al 2011. Nel seguente capitolo si andranno ad analizzare le problematiche legate alla prassi della maternità surrogata sia dal punto giuridico, che dal punto di vista etico, provando anche ad ipotizzare delle soluzioni le quali dovranno avere come fine la giustizia dei rapporti fra le parti in causa, tenendo conto del peso specifico di ciascuno e privilegiando la tutela dei più deboli nel bilanciamento degli interessi in gioco.

4. La Dignità della Donna

Si può affermare che la pratica della maternità surrogata va ad intaccare la stessa dignità della donna, che secondo molti invece dovrebbe essere aiutata da questa pratica. Forme di discriminazione si creano proprio dal linguaggio utilizzato nei confronti delle donne stesse. Formule come “gestazione per conto di un'altra”, “madre sostitutiva”, “madre supplementare”, “madre surrogata”, “portatrice gestazionale”, ecc., sono travisanti perché fanno apparire superflua la fase della gravidanza e mettono in secondo piano il momento del parto, che segna e a volte mette in pericolo le donne stesse. È noto quanto siano provante per il corpo di una donna la gravidanza e il parto. Spesso si utilizzano termini come “dono fra donne” o di “scambio di aiuto”, è per nascondere una realtà di sfruttamento e di compravendita, derivante dal mercato creatosi in molti Paesi con enormi interessi economici in gioco dato che per i gestori di tale mercato rappresenta un vero e proprio business.

Questa forma di commercio è evidentemente degradante per la donna e la sua integrità perché si tratta di interessi esterni alla donna stessa, creando in lei una forma di alienazione nell'approccio alla maternità. Innanzitutto, il fatto di mettere a disposizione il proprio utero al servizio di un'altra non è paragonabile a nessuna altra attività lavorativa di tipo fisico, neanche la più meccanica quale può essere il lavoro in cassa o in una catena di montaggio. Il discrimine è sia a livello quantitativo, dato che un lavoratore comune presta il proprio corpo all'attività lavorativa per un periodo di tempo limitato giornaliero al contrario della madre surrogata che lo fa a tempo pieno per 24 ore ed, inoltre, vi è una differenza a livello qualitativo dato che la donna in questo caso oltre ad offrire il proprio utero, gli ormoni, fino al suo modo di nutrirsi, sacrifica anche il suo desiderio, la sessualità e i suoi sentimenti più intimi. Il termine più adatto per definire l'attività di queste “madi in affitto” non è lavoro, ma si può dire di essere di fronte a una forma di servizio che ricorda la schiavitù, perché a nessun essere umano può essere richiesto tanto sacrificio per conto di un altro soggetto (S. Agacinski, 2009, 91).

Sintomo di questa tendenza che porta ad una mercificazione del corpo della donna si nota nel fatto che la sua funzione procreativa viene considerata in parti separate, a pezzi, come nel caso della “donazione di ovuli”, della “gravidanza e gestazione”, del “parto”, che insieme prendono il nome di “servizi di procreazione” ciascuno con un proprio valore economico. Tutto ciò mette in pericolo non solo l'integrità fisica della donna ma anche la sua integrità morale. Molti autori infatti associano la pratica della maternità surrogata al fenomeno della prostituzione e il fatto che nella

gran parte dei casi vi sia un pagamento, non ne affievolisce gli effetti, ma al contrario accentua ancor di più la mercificazione del corpo femminile. Eloquenti in questo senso sono le foto delle ragazze che molte agenzie offrono ai soggetti interessati per poter scegliere colei che meglio li potrebbe “aiutare” nel realizzare il loro desiderio di essere genitori.

Altro fattore che pone la donna in una condizione di alienazione è il fatto che si rinuncia in anticipo al sentimento di responsabilità spontanea nei confronti dell'essere che si accompagna alla vita, perché in anticipo si decide di cederlo al momento del parto. Non considerando poi la sofferenza legata all'idea di dover cedere o vendere un bambino con il quale chiaramente si crea un legame molto stretto; questa condizione può portare anche ad un senso di colpa molto forte.

5. Conclusioni

Gli elementi evidenziati sono quindi un'evidente violazione dell'integrità fisica e morale della donna e di conseguenza della sua dignità. Il fatto poi che molte donne prestino il proprio consenso a tale pratica non ci può autorizzarci a liberalizzarla. È evidente che nessuna donna metterebbe in pericolo la propria salute per conto di un'altra se non fosse in qualche modo spinta da un effettivo bisogno. La prassi dimostra che sono sempre coppie dei Paesi ricchi che si rivolgono a quelle di Paesi più poveri, o comunque donne di alta estrazione sociale che si rivolgono a quelle di bassa estrazione sociale per la realizzazione di tale pratica e mai il contrario. Insomma non possiamo considerare normale e neanche lecito il fatto che di fronte ad una mia mancanza fisica un altro sacrifichi una parte del suo corpo per me. Il risultato di questa violazione della dignità è una forma sottile di violenza che si esprime in tante modalità, come l'estrazione di ovociti, la separazione della maternità dalla gravidanza e dal parto, la dissociazione interna della donna fra la sua biologia (il fatto che aspetta un figlio) e la sua biografia (il figlio non potrà essere suo), nonché la separazione forzata fra madre e bambino in alcuni casi. Tutto ciò non può essere accettabile per nessun motivo.

Bibliografia

- Agacinski, S., (2009), *Corps en miettes*, Paris, Flammarion.
- Botti, C., (2010), *Due-in-una: responsabilità e libertà femminile nella procreazione*, in “Bioetica”.
- Casini, M., (2011), *La dimenticanza del diritto alla famiglia del figlio concepito con le tecniche di Pma sotto il profilo dell'unitarietà delle figure genitoriali*, in “Il diritto di famiglia e delle persone”.
- Corti, I., (2000), *La maternità per sostituzione*, Milano, Giuffrè.
- D'Avack, L., (2011), *Sulla procreazione medicalmente assistita eterologa: il Tribunale di Firenze e quello di Catania rinviano la questione alla Corte Costituzionale*, in “Il diritto di famiglia e delle persone”.
- De Tommasi, M.C., (2010) *Riconoscibilità dei c.d. “parental order” relativi ad un contratto di maternità surrogata concluso all'estero prima dell'entrata in vigore della legge n. 40/2004*, in “Famiglia e diritto”.
- Dell'Utri, (2011), M., *La fecondazione eterologa nel sistema dei diritti fondamentali*, in “Giurisprudenza di merito”.
- Diurni A., (2011), *La fecondazione eterologa al vaglio della Corte Europea*, in “Famiglia, persone e successioni”.
- Falletti, E., (2007), *La filiazione. Questioni sostanziali, processuali, internazionali nell'analisi della giurisprudenza*, Città di Castello (PG), Halley.
- Ferrando, G., (2009), *Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in “Famiglia e Diritto”.
- Katz, S. and Eekelaar, J. and Maclean, M., (2000), *Cross Currents. Family Law and Policy in the US and England*, Oxford, Oxford University Press.
- Sandel, M., (2010), *Giustizia. Il nostro bene comune*, Milano, Feltrinelli.
- Shalev, C., (1992), *Birth power. The case of surrogacy*, tr. it. di G. Ajani, A. Maffiodo, *Nascere per contratto*, Milano, Giuffrè.
- Whitehead, M. B. and Schwartz L., (1989), *A mother's story. The truth about the baby M case*, New York, St. Martins Press.

<http://www.teutas.it/giurisprudenza/corte-europea-diritti-umani/768-european-court-for-human-rights-first-section-case-sh-and-others-vs-austria-1-april-2010.html>
[http://strasbourgothers.com/2011/11/09/s-h-and-others-v-austria-margin-of-appreciation-and-ivf/;](http://strasbourgothers.com/2011/11/09/s-h-and-others-v-austria-margin-of-appreciation-and-ivf/)
http://www.bionews.org.uk/page_117832.asp
<http://www.surrogacy.com/legals/article/calaw.html>